



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI**

**RELAZIONE PER LA PRESA D'ATTO DEGLI EMENDAMENTI ALLO STATUTO DELLA CORTE
PENALE INTERNAZIONALE RELATIVI AL CRIMINE DI AGGRESSIONE**

Signor Presidente,
Signore e Signori Membri della Commissione Affari Esteri,

ho il piacere di presentare Loro per la presa d'atto gli emendamenti allo Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale, adottati a Kampala, Uganda, l'11 giugno 2010, nel corso della Conferenza di revisione dello Statuto di Roma, tenutasi a Kampala dal 31 maggio all'11 giugno 2010.

Lo Statuto di Roma, all'articolo 5, pur indicando l'aggressione tra i crimini di competenza della Corte Penale Internazionale, rinviava ad un momento successivo la formulazione della sua definizione e le condizioni per l'esercizio della giurisdizione su di essi.

I negoziati di Kampala hanno portato all'adozione di una definizione condivisa sia del crimine di aggressione imputabile all'individuo che dell'atto di aggressione da parte di uno Stato:

- all'art. 8 bis, paragrafo 1, il crimine di aggressione imputabile ad una persona viene definito come *"la pianificazione, la preparazione, l'avvio o l'esecuzione da parte di una persona, effettivamente in grado di controllare o di dirigere l'azione politica o militare di uno Stato, di un atto di aggressione che, per la sua natura, la sua gravità e la sua portata, costituisce una violazione evidente della Carta delle Nazioni Unite."*
- all'art. 8 bis, paragrafo 2, il crimine di aggressione da parte di uno Stato viene definito come *"l'uso da parte di uno Stato della forza armata contro la sovranità, l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di un altro Stato, o in qualunque altra maniera incompatibile con la Carta delle Nazioni Unite."*

La Conferenza di Kampala si è inoltre occupata anche del problema dell'esercizio della giurisdizione da parte della Corte e, in particolare, il ruolo del Consiglio di Sicurezza. La soluzione adottata, frutto di un compromesso, distingue in due diverse norme l'esercizio della giurisdizione a seguito di rinvio da parte di uno Stato e per iniziativa del procuratore (art. 15 bis) ed il rinvio da parte del Consiglio di Sicurezza (art. 15 ter) e prevede che la giurisdizione della Corte sul crimine di aggressione divenga effettiva solo se gli Stati parte adotteranno una decisione in tal senso *"dopo il 1° gennaio 2017 dalla stessa maggioranza di Stati parte richiesta per l'adozione di una modifica dello Statuto"*.

Inoltre, l'art. 15 bis prevede che il procuratore, ogniqualvolta ritenga di poter procedere con le indagini per un crimine di aggressione, debba prima verificare che il Consiglio di Sicurezza abbia determinato l'esistenza di un atto di aggressione da parte dello Stato interessato. A tal fine il procuratore dovrà informare il Segretario Generale delle Nazioni Unite della situazione innanzi alla Corte, fornendo altresì ogni informazione e documentazione pertinente.

Infine, modifiche minori sono introdotte agli articoli 9, 20 e 25:



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI**

- l'art. 25, comma 3 bis, viene introdotto per precisare che, in relazione al crimine di aggressione, la responsabilità penale individuale si applica unicamente alle persone effettivamente in grado di controllare o di dirigere l'azione politica o militare di uno Stato;
- la prima frase dell'articolo 9, comma 1, dello Statuto viene modificata per specificare che gli elementi dei crimini aiutano la Corte nell'interpretazione e applicazione degli articoli 6, 7, 8 e 8 bis;
- il preambolo dell'articolo 20, comma 3, dello Statuto viene sostituito per indicare che nessuna persona che è stata giudicata da un altro tribunale per una condotta vietata anche ai sensi degli articoli 6, 7, 8 o 8 bis può essere giudicata dalla Corte per la medesima condotta, a meno che il procedimento nell'altro tribunale mirasse a sottrarre la persona interessata alla sua responsabilità penale per crimini di competenza della Corte o in ogni caso non fosse stato condotto in modo indipendente ed imparziale, nel rispetto delle garanzie di un processo equo previste dal diritto internazionale, o fosse stato condotto in modo da essere incompatibile, date le circostanze, con il fine di assicurare la persona interessata alla giustizia.

Gli emendamenti elencati sopra, in base all'art. 121, paragrafo 5, dello Statuto, entreranno in vigore per gli Stati che li hanno accettati un anno dopo il deposito dello strumento di ratifica.

La legislazione sammarinese, ad un esame approfondito da parte dell'Avvocatura dello Stato, risulta essere conforme agli emendamenti allo Statuto di Roma relativi al crimine di aggressione, non presentando norme in contrasto o incompatibili.

Signor Presidente,
Signore e Signori Membri della Commissione Affari Esteri,

ho l'onore, quindi, di richiedere alla Commissione Affari Esteri di prendere atto degli emendamenti allo Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale, adottati a Kampala, Uganda, l'11 giugno 2010, dei quali il Congresso di Stato ha autorizzato l'avvio dell'iter per giungere alla ratifica da parte del Consiglio Grande e Generale, secondo le normative vigenti, con Delibera n. 3 del 21 ottobre 2013.